

USCI LOMBARDIA

Unione delle Società Corali Italiane della Regione Lombardia

“ STATUTO ”

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Costituzione e denominazione

E' costituita una associazione denominata UNIONE SOCIETA' CORALI ITALIANE della Regione Lombardia, che si identifica con la sigla “USCI LOMBARDIA”.

E' formata dalle Società Corali esistenti nella Regione, coordinate dalle rispettive Delegazioni Provinciali.

E' una struttura apertita, senza fini di lucro e con durata illimitata.

Art. 2 Scopi sociali

Sono scopi dell'Unione:

- a) incrementare l'attività corale nel contesto culturale e sociale, ed assicurare la ricerca, la conservazione e lo studio del patrimonio musicale ed etno-musicale italiano;
- b) promuovere corsi didattici, seminari di studio ed organizzare concorsi e rassegne regionali, interregionali, nazionali ed internazionali, e manifestazioni corali ad ogni livello;
- c) indire concorsi di composizione corale;
- d) editare e curare la diffusione di pubblicazioni, notiziari, e registrazioni specializzate nel canto corale, ed istituire eventuali biblioteche di consultazione;
- e) collaborare con enti ed istituzioni per sostenere e tutelare gli interessi generali e gli obiettivi dell'Unione, delle Delegazioni e delle Società Corali affiliate;
- f) sviluppare le relazioni con organizzazioni similari nazionali ed estere su basi di reciprocità, con facoltà di aderire ad associazioni e/o federazioni nazionali e/o estere aventi scopi analoghi, al fine di contribuire al conseguimento dei propri scopi e fini sociali;
- g) trovare fonti di autofinanziamento per sostenere adeguatamente la vita e lo sviluppo dell'Unione, anche in aggiunta alle quote annuali d'iscrizione versate da parte delle Società Corali e/o dalle Delegazioni e/o dai singoli cantori iscritti.

Art. 3 Sede

La Sede Legale dell'USCI Lombardia è attualmente ubicata in 23807 Merate (LC), via Santa Marta.

Il suo trasferimento in altro luogo, purché nell'ambito della regione lombarda, potrà essere deliberato dal Consiglio Regionale e non richiede la modifica dello Statuto.

Art. 4 Soci

Possono iscriversi all'USCI Lombardia, per il tramite delle rispettive Delegazioni Provinciali, tutte le Società Corali operanti nelle varie Province Lombarde.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri e sono tenuti a concorrere al conseguimento degli scopi dell'USCI.

L'iscrizione da diritto agli associati, purché in regola con il versamento delle quote annuali, di accedere, con i propri rappresentanti, a tutte le cariche sociali; di avvalersi di tutte le prestazioni fornite dall'USCI regionale e dalla Delegazione provinciale di appartenenza; di quelle derivanti dalla partecipazione di quest'ultima alla FENIARCO, Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni Regionali Corali.

La qualifica di socio ed i relativi diritti ed obblighi non sono trasmissibili a terzi, salvi i casi di trasformazione, fusione, incorporazione e cambio di denominazione.

Art. 5 Ammissione

L'iscrizione all'USCI Lombardia, che comporta l'accettazione da parte delle società corali interessate, del presente Statuto e di quello delle Delegazioni Provinciali di appartenenza, si ottiene inoltrando apposita domanda di affiliazione alla Delegazione Provinciale interessata o direttamente presso l'USCI Lombardia laddove non esistesse, versando le quote previste e ritirando le tessere individuali intestate ai singoli Cantori iscritti.

Le Società corali iscritte sono tenute al versamento della quota associativa annuale nella misura e nel termine stabiliti dal Consiglio Direttivo ed a stipulare e mantenere le coperture assicurative indicate dal medesimo Consiglio.

La quota associativa deve intendersi in ogni caso a fondo perduto, non trasmissibile e non rivalutabile.

Art. 6 Cessazione

Le Società Corali iscritte ed i singoli Soci Cantori cessano di appartenere all'USCI Lombardia:

- a) per dimissioni;
- b) per mancato rinnovo del tesseramento annuale;
- c) per mancato rispetto delle decisioni del Consiglio Regionale a proposito di coperture assicurative e di gestione contabile e fiscale;
- d) per indegnità.

In tal caso cessano ovviamente tutti i benefici diretti ed indiretti relativi all'iscrizione stessa.

L'espulsione dall'USCI per indegnità è deliberata dall'Assemblea Generale ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, previa audizione in contraddittorio dell'interessato

Art. 7 Diritto di accesso

L'USCI Lombardia garantisce il diritto di accesso alla propria documentazione nei modi e nelle forme di cui alla Legge n° 241/90 e relativi regolamenti di attuazione.

Art. 8 Organi

Gli organi dell'USCI sono:

- a) l'Assemblea Generale degli iscritti all'Unione;
- b) il Presidente Regionale;
- c) il Vice Presidente Regionale;
- d) il Consiglio Regionale;
- e) il Collegio dei Sindaci;
- f) la Commissione Artistica;
- g) le Delegazioni Provinciali.

Art. 9 Cariche sociali

Le cariche, elettive, sono gratuite e possono essere assunte soltanto da iscritti all'USCI Lombardia che abbiano compiuto i 18 anni di età. Fanno eccezione i componenti del Collegio dei Sindaci e della Commissione Artistica, nonché coloro cui saranno attribuiti gli incarichi di segretario del Consiglio Regionale e di Amministratore, che possono essere nominati, su proposta del Presidente Regionale, anche fra persone non appartenenti alle associate.

Il Consiglio Direttivo determinerà le modalità e la misura del rimborso delle spese sostenute dai titolari di cariche per ragioni di ufficio.

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 10 Composizione

L'Assemblea Generale, massimo organo dell'USCI Lombardia, è composta da:

- a) il Presidente Regionale;
- b) il Vice Presidente Regionale;
- c) gli altri componenti del Consiglio Regionale;
- d) il Presidente della Commissione Artistica;
- e) un rappresentante per ciascuna delle Società Corali iscritte.

Art. 11 Riunioni

L'Assemblea Generale viene convocata in via ordinaria dal Presidente Regionale almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di Aprile, oppure ogni qualvolta la convocazione sia stata richiesta dalla metà più uno dei Presidenti delle Delegazioni Provinciali, o quando il Consiglio Regionale ne riscontri la necessità straordinaria.

In caso di impedimento o dimissioni del Presidente Regionale, l'Assemblea Generale viene convocata dal Vice Presidente o, in difetto, dal presidente del Collegio sindacale. Ove mancassero tutte le persone autorizzate a diramare la convocazione, l'Assemblea sarà convocata dalla persona che sarà nominata dal presidente del tribunale di Milano, su richiesta di una qualunque delle Società corali associate.

Art. 12 Avviso di convocazione

La convocazione avviene mediante invio a tutti gli aventi diritto dell'avviso di convocazione contenente l'Ordine del Giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione. Gli avvisi devono essere consegnati alle Poste almeno 30 giorni prima della data fissata.

Art. 13 Validità delle sedute

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto, e, in seconda convocazione un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti, comprese le deleghe. In sede straordinaria l'Assemblea è validamente costituita con la presenza, in entrambe le convocazioni, di almeno un terzo / due terzi degli aventi diritto, comprese le deleghe.

Art. 14 Verbale

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale circostanziato, trascritto in apposito libro ed inviato in copia ai componenti del Consiglio Regionale, del Collegio dei Sindaci, della Commissione Artistica, alle Delegazioni Provinciali e alle Società Corali iscritte.

Art. 15 Compiti

L'Assemblea Generale, in SEDE ORDINARIA:

- a) nomina il Presidente ed il Segretario dell'adunanza e tre Scrutatori;
- b) discute ed approva la relazione ed il bilancio della gestione sociale;
- c) elegge il Presidente ed il Vice Presidente dell'USCI Lombardia fra gli iscritti all'Unione;
- d) elegge tre membri effettivi e due supplenti del Collegio dei Sindaci scegliendoli fra gli iscritti o anche all'esterno;

mentre, in SEDE STRORDINARIA:

- e) propone ed approva eventuali modifiche allo Statuto Sociale;
- f) delibera sullo scioglimento dell'USCI Lombardia

Art. 16 Diritto di voto

I partecipanti di diritto all'Assemblea Generale hanno a disposizione i voti a fianco indicati:

- a) il Presidente Regionale ----- : un voto
- b) il Vice Presidente Regionale ----- : un voto
- c) gli altri componenti del Consiglio Regionale : un voto ciascuno
- d) i rappresentanti delle Società Corali iscritte : un voto ciascuno
- e) il Presidente della Commissione Artistica --- : un voto.

Il Segretario Regionale e l'Amministratore Regionale, ove non siano portatori ad altro titolo del diritto di voto ed i componenti del Collegio dei Sindaci in ogni caso, non votano.

Gli aventi diritto, in caso di impossibilità ad essere presenti, possono farsi rappresentare da altri aventi diritto con delega scritta e firmata.

Nessuno può portare in Assemblea più di una delega.

Art. 17 Elezioni

Per la elezione delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto o, eccezionalmente, per alzata di mano se la metà più uno degli aventi diritto presenti approva. In caso di parità di voti si dà luogo al ballottaggio immediato.

Ciascuno può presentare la propria candidatura a più cariche.

Art. 18 Validità delle deliberazioni

Sono valide le delibere votate con la maggioranza dei voti, mentre per quelle riguardanti le modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell'USCI Lombardia è necessario il raggiungimento dei due terzi dei votanti.

CONSIGLIO REGIONALE

Art. 19 Composizione

Il Consiglio Regionale dell'USCI Lombardia è composto:

- a) dal Presidente Regionale;
- b) dal Vice Presidente Regionale;
- c) dai Presidenti delle Delegazioni Provinciali in carica o da altre persone incaricate dalle Delegazioni stesse, che ne fanno parte di diritto. In caso di impedimento temporaneo possono farsi rappresentare da un altro componente del Consiglio della Delegazione Provinciale specificatamente delegato. In caso di dimissioni sono sostituiti dai nuovi eletti dall'Assemblea della Delegazione Provinciale o dal Consiglio della stessa. Inoltre, nel caso in cui la Società Corale di appartenenza non rinnovi l'iscrizione all'USCI Lombardia decadono immediatamente da ogni carica in seno alla stessa ed alla Delegazione.

Esso nomina il Segretario e l'Amministratore regionale, con facoltà di sceglierli anche al di fuori del consiglio o tra persone non appartenenti all'USCI. In tal caso, le persone cui sono stati conferiti i detti incarichi non hanno diritto di voto.

Art. 20 Durata

I componenti del Consiglio Regionale durano in carica tre anni e possono essere rieletti, purché la Società Corale di appartenenza risulti iscritta all'USCI Lombardia al momento dell'elezione.

Art. 21 Partecipazione

Alle riunioni periodiche del Consiglio Regionale sono invitati i membri del Collegio dei Sindaci, ed il Presidente della Commissione Artistica o altro membro da lui delegato.

Art. 22 Compiti

Il Consiglio Regionale delibera a maggioranza su tutti gli affari generali dell'USCI Lombardia, regolandone l'attività al fine di assicurare il conseguimento degli scopi statutari.

In particolare:

- a) predispone i bilanci preventivi e consuntivi;
- b) delibera sulla erogazione di fondi disponibili, entro i limiti del bilancio preventivo e delle disponibilità finanziarie;
- c) nomina i componenti della Commissione Artistica, scegliendoli fra gli iscritti all'USCI Lombardia e proposti dalle Delegazioni Provinciali, oppure fra personalità esterne idonee all'uopo;
- d) approva i regolamenti dei concorsi e delle rassegne, dei corsi didattici, dei seminari di studio e delle manifestazioni proposte dalle Delegazioni Provinciali e/o dalla Commissione Artistica;
- e) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Generale;
- f) consiglia e sostiene le Delegazioni Provinciali nell'organizzazione ottimale delle attività e ne controlla l'operato;
- g) promuove ed organizza, in collaborazione con enti, istituzioni ed associazioni pubbliche e private, manifestazioni a carattere regionale, interregionale, nazionale ed internazionale, avvalendosi del sostegno delle Delegazioni Provinciali o delle singole associazioni;
- h) cura le relazioni con la Regione Lombardia, con le strutture della Pubblica Amministrazione e con gli enti culturali, artistici, scolastici e turistici, al fine di stabilire con tutti rapporti ottimali di collaborazione;
- i) interviene presso le Delegazioni Provinciali per dirimere eventuali vertenze;
- l) determina ed adegua l'ammontare della quota associativa annuale;
- m) verifica la compatibilità degli Statuti Provinciali depositati dalle Delegazioni presso la sede dell'USCI Lombardia.

Art. 23 Convocazione

Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente dell'USCI Lombardia almeno tre volte all'anno, o comunque ogni volta che sarà necessario.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza semplice.

In caso di parità di voti la proposta è respinta.

Art. 24 Presidente Regionale

Il Presidente in carica del Consiglio Regionale dell'USCI Lombardia ha la rappresentanza legale dell'Unione, con poteri di firma su tutti gli atti di ordinaria amministrazione previsti dallo Statuto e sui conti correnti bancari (per i quali può concedere eventuale delega al Vice Presidente e/o al Segretario Regionale e/o all'Amministratore Regionale e/o ad un Consigliere Regionale), mentre per eventuali atti di carattere straordinario deve chiedere l'autorizzazione del Consiglio Regionale.

Convoca l'Assemblea Generale ordinaria o straordinaria con le modalità previste nello Statuto.

Convoca e presiede le riunioni periodiche del Consiglio Regionale.

Organizza e controlla la Segreteria Regionale e vigila su tutti gli organi centrali e periferici dell'USCI Lombardia, richiamando, suggerendo e correggendo eventuali anomalie.

Delega al Vice Presidente e/o ai Consiglieri Regionali eventuali funzioni di supporto e di controllo nei confronti delle Delegazioni provinciali. Adotta tutti quei provvedimenti con carattere d'urgenza ritenuti necessari per il buon funzionamento e gli interessi dell'Unione, informando tempestivamente il Consiglio Regionale.

Risponde al Consiglio Regionale ed all'Assemblea dell'Unione del suo operato e di quello degli organi affidati al suo controllo.

E' il garante dell'USCI Lombardia presso gli enti pubblici e privati.

Il Presidente Regionale è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a non consentire alcuna spesa eccedente i limiti del bilancio preventivo e delle disponibilità finanziarie.

Art. 25 Sostituzione

In caso di assenza o di temporaneo impedimento, il Presidente Regionale è sostituito dal Vice Presidente o, in difetto, dal Consigliere più anziano di carica.

In caso di cessazione definitiva, il numero dei componenti il Consiglio Regionale è reintegrato con l'ingresso in Consiglio dei non eletti nell'ordine o in difetto, mediante cooptazione.

In tal caso, la presidenza sarà assicurata dal Vice Presidente o, in difetto, dal Consigliere più anziano in carica che assicurerà la gestione ordinaria dell'USCI sino alla prima assemblea generale ordinaria, che provvederà a confermare o a modificare il Consiglio sino al compimento del triennio in corso.

Art. 26 Vice presidente

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce a pieno titolo in caso di assenza o impedimento temporanei.

In caso di assenza definitiva del Presidente, ne assume tutte le funzioni e responsabilità sino allo svolgimento della prima Assemblea generale ordinaria.

Art. 27 Segretario regionale

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali.

Provvede alla registrazione dell'iscrizione e della cessazione dei soci, tenendo periodicamente aggiornato il relativo schedario.

Redige il verbale delle sedute del Consiglio e sottoscrive, d'incarico del Presidente, la corrispondenza sociale.

Art. 28 Amministratore

L'Amministratore è responsabile della gestione del patrimonio sociale ed è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta del Presidente o del Collegio Sindacale.

Tiene aggiornata la contabilità sociale ed i relativi libri, registri o mastri, in conformità delle vigenti leggi e delle buone regole contabili.

Redige il progetto del bilancio preventivo, sulla base delle indicazioni del Consiglio Regionale, e del conto consuntivo. In occasione delle riunioni, presenta al Consiglio Regionale la situazione aggiornata di cassa.

E' autorizzato a tenere a proprie mani una somma in contanti deliberata dal Consiglio Regionale.

Le funzioni di Segretario e di amministratore possono essere affidate alla medesima persona.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 29 Composizione

Il Collegio dei Sindaci, composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea Generale, controlla la gestione finanziaria, fiscale ed amministrativa dell'Unione con l'obbligo di riferire al Consiglio Regionale ed all'Assemblea Generale.

Esso determina i modi ed i tempi per l'effettuazione delle verifiche periodiche che è tenuto ad effettuare.

I membri del Collegio dei Sindaci durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Presidente del Collegio dei Sindaci rappresenta il Collegio stesso verso il Consiglio Regionale e verso l'Assemblea Generale, dalla quale viene eletto insieme agli altri membri effettivi e supplenti.

Art. 30 Incompatibilità

La carica di Sindaco è incompatibile con qualunque altra nell'ambito degli organi dell'USCI Lombardia a livello Regionale.

DELLA COMMISSIONE ARTISTICA

Art. 31 Composizione

La Commissione Artistica ha funzioni consultive ed è composta dalle persone proposte dalle Delegazioni Provinciali (una per ogni Delegazione) e da eventuali personalità esterne, per un totale da tre ad undici membri, come disposto dall'articolo 22 lettera c).

Gli stessi componenti eleggono fra di loro il Presidente, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Presidente rappresenta la Commissione verso il Consiglio Regionale ed interviene all'Assemblea Generale con diritto di voto.

I componenti proposto da ciascuna Delegazione Provinciale partecipano alle riunioni dei rispettivi Consigli Provinciali senza diritto di voto ove già non ne facciano parte.

Art. 32 Incompatibilità

La carica di componente la Commissione Artistica è incompatibile con qualunque altra nell'ambito degli organi dell'USCI Lombardia a livello regionale.

Art. 33 Compiti

La Commissione Artistica ha i seguenti compiti:

- a) curare le iniziative atte ad incrementare il livello artistico e culturale dell'USCI Lombardia in generale, delle Delegazioni Provinciali e delle Società Corali affiliate in particolare;
- b) elaborare regolamenti di concorsi e rassegne, corsi didattici, seminari di studio e manifestazioni corali, proponendo nominativi di personalità del campo musicale e corale per le Commissioni Giudicatrici di concorsi e di rassegne, docenti di corsi didattici e per seminari di studio, e direttori per complessi corali dell'Unione;
- c) promuovere la pubblicazione di antologie e rubriche specializzate di canto corale;
- d) organizzare ed aggiornare una eventuale raccolta bibliotecaria di brani per cori;
- e) sostenere e consigliare le Delegazioni Provinciali e le singole Società Corali affiliate nell'organizzazione locale di corsi, seminari, concorsi, rassegne e concerti.

DEGLI ORGANI PERIFERICI

Art. 34 Delegazioni provinciali

L'organizzazione periferica dell'USCI Lombardia è costituita sulle Delegazioni Provinciali esistenti nelle singole provincie.

Art. 35 Composizione

Le Delegazioni Provinciali sono composte da un Consiglio Direttivo formato da un minimo di 5 membri, tra cui un Presidente, un Vice Presidente e tre Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale Provinciale delle Società Corali affiliate all'USCI Lombardia in quella provincia.

Le cariche hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Ogni singola Delegazione deve essere dotata di uno Statuto compatibile con lo Statuto dell'USCI Lombardia e con quello specifico proposto dalla stessa per le Delegazioni.

Una copia dello Statuto approvato dall'Assemblea Provinciale sarà depositato presso la sede dell'USCI Lombardia.

Alle riunioni del consiglio direttivo provinciale è invitato il componente della Commissione artistica regionale appartenente alla medesima provincia, senza diritto di voto.

Art. 36 Assemblea provinciale

L'Assemblea Provinciale è composta dai membri del Consiglio Direttivo e da un rappresentante per ogni singola Società Corale iscritta regolarmente all'USCI Lombardia in quel momento, i quali hanno diritto ad un voto ciascuno.

Ad ogni rappresentante è concesso di portare in Assemblea una delega firmata dal rappresentante di una Società Corale regolarmente iscritta ma impossibilitata ad intervenire in Assemblea.

Le elezioni per la nomina del Presidente, del Vice Presidente e dei Consiglieri Provinciali sono valide, in prima convocazione, se ad esse partecipa la maggioranza delle Società Corali iscritte aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti, anche con delega.

Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto ovvero per alzata di mano, ove lo richieda la metà più uno dei presenti, e sono valide a maggioranza relativa. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio immediato.

Art. 37 Presidente provinciale

Il Presidente pro-tempore della Delegazione Provinciale assume la rappresentanza della stessa anche in seno al Consiglio Regionale dell'USCI Lombardia, del quale fa parte di diritto fino al momento delle sue eventuali dimissioni o della sua sostituzione in seno al Consiglio Provinciale o del mancato rinnovo dell'iscrizione all'USCI Lombardia da parte della Società Corale di appartenenza.

Coordina il funzionamento, firma gli atti di competenza, nomina, se necessario ed in accordo con il Consiglio Provinciale, il Segretario e l'Amministratore del medesimo, che non avranno diritto di voto se non siano membri del Consiglio stesso.

Art. 38 Compiti

I compiti delle Delegazioni Provinciali dell'USCI Lombardia sono i seguenti:

- a) promuovere l'iscrizione all'USCI Lombardia del maggior numero possibile di Società Corali operanti nelle Province interessate;
- b) organizzare, anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati della Provincia, manifestazioni provinciali e/o interprovinciali;
- c) curare l'organizzazione di manifestazioni specifiche assegnate dall'USCI Lombardia per lo svolgimento nella Provincia di competenza;
- d) curare le relazioni con gli enti pubblici e privati, società, associazioni turistiche, culturali, artistiche e scolastiche della Provincia, al fine di stabilire fruttuosi rapporti di collaborazione;
- e) tenere costanti rapporti con il Consiglio Regionale dell'USCI Lombardia, al quale trasmetteranno copia dei verbali delle assemblee con i relativi allegati e dei programmi, nonché con le Società Corali affiliate, sostenendo e consigliando le stesse per il raggiungimento di risultati ottimali, sia tecnici che organizzativi;
- f) tendere, nel limite delle proprie competenze, alla realizzazione degli scopi previsti dall'articolo 2;
- g) trovare fonti di autofinanziamento per sostenere adeguatamente la vita e lo sviluppo della Delegazione e delle Società Corali affiliate.

Art. 39 Autonomie

Tanto le Delegazioni Provinciali che le Società Corali delle Province associate all'USCI Lombardia godono di piena autonomia sostanziale e processuale sul piano privatistico ed associativo, fatta salva sul piano istituzionale l'unitarietà degli obiettivi dettati dal presente Statuto.

DISPOSIZIONI CONTABILI

Art. 40 Esercizio sociale

L'esercizio sociale dura dal 1° gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio provvede a redigere, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il conto consuntivo ed il bilancio di previsione per quello successivo.

Entrambi i bilanci, unitamente alla relazione accompagnatoria del Consiglio Direttivo ed al rapporto del Collegio Sindacale, rimangono depositati presso la segreteria regionale nei dieci giorni precedenti l'assemblea generale.

Tutti gli associati, in persona dei rispettivi legali rappresentanti o di persona munita di delega scritta, hanno diritto a prenderne visione

Per tutta la durata dell'USCI è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, risorse o capitale, salvo che la distribuzione sia imposta da una legge ovvero sia effettuata a favore di altro ente non commerciale o di associazione non lucrativa che faccia parte della medesima struttura.

Art. 41 Disponibilità finanziarie

Le disponibilità finanziarie dell'USCI Lombardia sono costituite dalle quote associative annuali, dalle erogazioni statali, regionali, provinciali, di enti pubblici e privati, nonché dalle donazioni, dalle oblazioni e dai lasciti che le pervengano a qualsiasi titolo.

Art. 42 Ricerca di fondi

Il Consiglio Regionale dell'USCI Lombardia, le Delegazioni Provinciali e le Società Corali affiliate possono chiedere direttamente contributi per lo svolgimento delle attività statutarie, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, allo Stato, alla Regione Lombardia, alla propria Provincia, al proprio Comune ed a tutti gli Enti pubblici e privati.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Unione delle Società Corali Italiane della Lombardia può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea Generale straordinaria degli aventi diritto, come previsto dall'articolo 15 comma f) del presente Statuto.

Art. 44 Devoluzione dei beni

In caso di scioglimento dell'USCI Lombardia, l'Assemblea Generale straordinaria provvede anche alla nomina di un liquidatore, al quale è conferito pieno mandato per la liquidazione dei beni di proprietà sociale.

Ove, saldati i debiti sociali, sussistesse un attivo, lo stesso sarà devoluto ad associazioni aventi natura analoga o di assistenza a favore dei musicisti e/o dei cantanti anziani e bisognosi.

Art. 45 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile in materia associativa, nonché le leggi ed i regolamenti dello Stato e della Regione Lombardia nel settore specifico. In caso di controversie il Foro competente è quello di Milano.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea del 24 aprile 1999 riunita in Bergamo, presso la Casa Del Giovane, Via M. Gavazzeni, 11.